



PROT N. 1334138
DE 291412023

Al Presidente della Giunta regionale del Lazio
Avv. Francesco Rocca

Al Presidente del
Consiglio Regionale del Lazio
Antonio Aurigemma
presidentecrl@regione.lazio.it
presidenteconsiglio@cert.consreglazio.it

Al Segretario Generale Vicario
del Consiglio Regionale del Lazio
Ing. Vincenzo Ialongo
vialongo@regione.lazio.it
protocollocrl@cert.consreglazio.it

OGGETTO: richiesta di annullamento della procedura riservata al personale di ruolo in servizio presso il Consiglio regionale del Lazio per la copertura di n. 3 (tre) unità di personale dirigenziale a tempo indeterminato con profilo amministrativo per manifesta illegittimità ai sensi del combinato disposto dell'art. 16, comma 1 bis, legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e dell'art. 100, comma 1 ter, lettera a), Regolamento di organizzazione del consiglio regionale approvato con deliberazione dell'ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni.

Con la presente nota, la scrivente O.S. intende evidenziare l'erronea ovvero fuorviante previsione riportata all'art. 2, comma 1, lettera a) dell'"avviso di selezione per la procedura riservata al personale del ruolo in servizio presso il Consiglio per la copertura di n. 3 (tre) unità di personale dirigenziale a tempo indeterminato con profilo amministrativo", approvato con determinazione del Consiglio regionale del Lazio del 13/09/2022, n. A00783.

Invero, nell'allegato A della predetta determinazione dal titolo "procedura riservata al personale del ruolo in servizio presso il Consiglio per la copertura di n.3 (tre) unità di personale dirigenziale a tempo indeterminato con profilo amministrativo", l'art. 2, comma 1, lettera a), recante disposizioni concernenti i "requisiti di partecipazione", prevede che possono partecipare alla procedura i dipendenti che alla scadenza dei termini utili per presentazione della domanda di partecipazione possano vantare l'"appartenenza al ruolo del Consiglio regionale e in servizio presso lo stesso".



Cosicché pochi giorni fa siamo venuti formalmente a conoscenza che il Direttore del Servizio Amministrativo, richiamando sic et simpliciter la disposizione su riportata e senz'altro aggiungere, ha ritenuto inammissibile l'istanza d'ammissione alla procedura selettiva, dopo oltre un anno dalla sua presentazione, ad un dipendente che apparteneva al momento della presentazione della domanda, e appartiene tutt'ora, al personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso il Consiglio regionale del Lazio.

Appare evidente che tale esclusione è frutto di una errata, ovvero manipolata, e incoerente trascrizione della disposizione riporta nell'art. 2, comma 1, lettera a), dell'avviso rispetto alle previsioni di legge e regolamentari pur in esso richiamate, oppure, tutt'al più, di una sua insoddisfacente interpretazione da parte del Direttore del Servizio Amministrativo.

Appare evidente che tale esclusione sia avvenuta sulla base della circostanza che il dipendente in questione all'epoca della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione prestava la propria attività lavorativa presso la Giunta regionale del Lazio in virtù di un'assegnazione temporanea (ex art. 42 bis Dlgs 151/2001), così come determinata dal Segretario Generale del Consiglio regionale del Lazio.

Con tale decisione, l'Amministrazione del Consiglio ha confermato l'orientamento già espresso al tempo della presentazione delle domande, per le vie brevi, ai diversi candidati, allorquando questi chiedevano all'Ufficio preposto delucidazioni in merito alla criptica disposizione citata, di voler escludere tutti quei dipendenti di ruolo in servizio a tempo indeterminato che durante tutto il periodo della presentazione delle domande si trovavano a prestare la propria attività lavorativa in posizione di comando, di distacco ovvero di trasferimento temporaneo presso altre Amministrazioni pubbliche ovvero non erano in servizio poiché usufruivano di alcune tipologie di congedi per lunghi periodi.

Conseguentemente, allo stato dei fatti non possiamo non ritenere che l'art. 2, comma 1, lettera a), dell'avviso di selezione contravviene alla normativa di legge e regolamentare, pur in esso espressamente richiamata, che chiaramente statuiscono, in primis, che *"ai sensi dell'articolo 28, comma 1 ter, del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), una quota non superiore al 30 per cento dei posti di qualifica dirigenziale disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata, rispettivamente, dalla Giunta e dal Consiglio regionale, al proprio personale in servizio a tempo indeterminato ..."* (art. 16, comma 1 bis, legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6) e, in maniera ancora più dettagliata, che *"una quota non superiore al 30 per cento dei posti di qualifica dirigenziale disponibili è riservata al personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato"* (art. 100,



comma 1 ter, lettera a), Regolamento di organizzazione del consiglio regionale approvato con deliberazione dell'ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni).

Tale esclusione risulta ancora più paradossale se si tiene conto che, pochi mesi prima della presentazione della domanda d'ammissione alla selezione in oggetto, quegli stessi dipendenti che erano comandati, distaccati o trasferiti temporaneamente presso altri Enti pubblici oppure che usufruivano di un congedo per un lungo periodo di tempo hanno presentato la domanda e regolarmente partecipato alle selezioni per le progressioni orizzontali.

E' del tutto evidente che l'art. 2, comma 1, lettera a) dell'avviso in esame avendo omesso quale requisito di partecipazione l'appartenenza al ruolo del Consiglio regionale del personale e in servizio presso lo stesso "**a tempo indeterminato**", così come invece prevede la normativa di primo e secondo livello, ha determinato l'esclusione ovvero la mancata presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione di quei dipendenti che, al momento della presentazione della stessa, si trovavano a prestare **temporaneamente** la propria prestazione lavorativa presso altre pubbliche amministrazioni perché in comando/distacco o di trasferimento temporaneo ovvero non erano presenti in servizio perché **momentaneamente** assenti dal lavoro poiché stavano usufruendo di uno dei congedi dal lavoro per un periodo lungo previsto dalle norme di legge e dal contratto collettivo di lavoro del comparto di riferimento.

Tutto ciò premesso, la scrivente O.S., al fine di consentire la massima partecipazione alla procedura di selezione riservata al personale del ruolo in servizio presso il Consiglio regionale "**a tempo indeterminato**", chiede che le SS.VV. intervengano tempestivamente affinché la procedura in oggetto venga annullata e ne sia avviata una nuova, questa volta rispettosa delle norme di legge e regolamentari sopracitate.

Il coordinatore USB Regione Lazio
Avv. Domenico Farina

